

PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ D'ISTITUTO DELL'AUTORITÀ
NAZIONALE ANTICORRUZIONE E DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER LA
RICOSTRUZIONE POST-SISMA NELLA REGIONE MARCHE

PREMESSO

che a partire dal 24 agosto 2016, il centro Italia è stato colpito da un evento sismico di eccezionale portata;
che con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

che con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico;

che con decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (d'ora in avanti D.L. 189/2016), recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni con legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione nei Comuni del cd. “cratere”;

che con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni con la legge 7 aprile 2017, n. 45, è stata integrata la disciplina sull'opera di ricostruzione a seguito del protrarsi delle calamità;

che con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, è stato nominato un nuovo Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione;

VISTO

che ai sensi dell'art. 14 del D.L. 189/2016, rubricato «ricostruzione pubblica», si dà attuazione alla programmazione degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni del patrimonio artistico e culturale;

che ai sensi dell'art. 18 del D.L. 189/2016, rubricato «centrale unica di committenza», i soggetti attuatori si avvalgono di una CUC individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) i cui rapporti con il Commissario straordinario sono regolati da apposita convenzione;

che ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016, rubricato «legalità e trasparenza», nell'ambito del Ministero dell'interno è istituita una apposita Struttura di Missione competente, in deroga al D.Lgs. 159/2011, a eseguire le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione;

che ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016, rubricato «controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», il presidio di alta sorveglianza per l'EXPO 2015 (Unità Operativa Speciale) di cui all'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, è esteso agli interventi di ricostruzione pubblica;

RICHIAMATO

l'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» di cui all'art. 32 del D.L. 189/2016 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in avanti anche ANAC), il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza, siglato il 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO

che gli allegati al D.L. 189/2016 indicano 87 Comuni marchigiani colpiti dagli eventi sismici rientranti nel “cratere”, su un totale di 140;

che le Procure della Repubblica del distretto di Ancona con circoscrizione nel “cratere” sono impegnate nel progetto CRASI (Centro di raccordo, analisi e sviluppo informativo) unitamente alla Direzione Nazionale Antimafia;

che tali Procure hanno siglato tra loro un Protocollo d'intesa finalizzato ad individuare indicatori di rischio nell'ambito della ricostruzione pubblica o comunque a contribuzione pubblica;

VISTO

che ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO

che in funzione di prevenzione, le attività demandate all'ANAC ed all'Autorità Giudiziaria (d'ora in avanti anche A.G.) possano almeno in parte sovrapporsi e dunque andrebbero opportunamente coordinate;

che l'ipotesi di una collaborazione inter-istituzionale possa stimolare lo scambio di informazioni tra l'ANAC e l'A.G. e rendere ancor più efficace i controlli preventivi di rispettiva pertinenza sulla ricostruzione post sisma, anche attraverso la ricerca congiunta di indicatori di rischio;

che tali indicatori di rischio potrebbero consentire di meglio indirizzare, anche per scopi di prevenzione, le ispezioni in cantiere effettuate dagli enti preposti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

E

il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona

E

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona

E

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

E

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo

E

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

ADOTTANO

il presente Protocollo d'intesa al fine di disciplinare lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze nell'ambito della ricostuzione post sisma nel “cratere” marchigiano.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le Parti, in particolare lo scambio reciproco di informazioni ed il confronto sulle rispettive esperienze nell'ambito della ricostuzione post sisma.
2. Le informazioni ed i dati complessivamente acquisiti serviranno anche ad implementare il progetto CRASI, sotto la supervisione della Procura Generale presso la Corte d'Appello, nonché l'attività di alta sorveglianza dell'ANAC, salvo siano coperti da segreto istruttorio.

Articolo 2

(Ambito della collaborazione)

1. Lo scambio di dati e informazioni riguarda le procedure d'appalto destinate alla ricostruzione nei Comuni del “cratere” marchigiano ed in particolare:
 - a. la nomina del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori/direttore della esecuzione;
 - b. la nomina della commissione di aggiudicazione, eventualmente del seggio di gara;

- c. la fase di aggiudicazione;
 - d. la fase esecutiva.
2. L'ambito della collaborazione afferisce strettamente alla ricostruzione pubblica per la quale è competente l'ANAC, nei termini stabiliti con l'Accordo ex art. 32 del D.L. 189/2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza.
 3. L'A.G. potrà richiedere, in particolare, i pareri dell'ANAC ex art. 30 del D.L. 90/2014 e, comunque, le risultanze delle verifiche preventive di legittimità svolte nelle distinte fasi di gara e di esecuzione contrattuale.
 4. L'ANAC potrà richiedere all'A.G. dati e notizie, anche di natura investigativa se non coperte da segreto istruttorio, con riferimento a materie e soggetti di propria competenza sulla scorta delle disposizioni richiamate in premessa.

Articolo 3

(Referenti e flussi documentali)

1. Per le finalità di cui al Protocollo, ciascuna Parte indicherà il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
2. Per l'attuazione del Protocollo, il Presidente dell'ANAC si avvale dell'Unità Operativa Speciale, già presidio di legalità per la ricostruzione pubblica post sisma.
3. La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento della collaborazione)

1. Su richiesta di Parte, quella destinataria si impegna a fornire quanto richiesto in tempi coerenti con l'appalto in questione.
2. Le Parti creano una condivisione circolare dei dati e delle informazioni che si scambiano mettendo per conoscenza, salvo sia superfluo nel caso specifico, quelle non destinatarie della singola richiesta.

Articolo 5

(Oneri finanziari)

1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti.
2. Non possono essere espletate attività aggiuntive comportanti oneri di spesa.

Articolo 6

(Efficacia e modifiche del Protocollo)

1. Il Protocollo ha validità di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione con firma digitale e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti ed adesione delle altre, trenta giorni prima della scadenza.
2. Eventuali modifiche al Protocollo saranno ammesse se di comune accordo tra tutte le Parti e comporteranno l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto con firma digitale.

Roma, 29 novembre 2017

Il Presidente dell'ANAC
(Raffaele Cantone)

Il Procuratore Generale di Ancona
(Sergio Sottani)

Il Procuratore di Ancona
(Elisabetta Melotti)

Il Procuratore F.F. di Ascoli Piceno
(Umberto Monti)

Il Procuratore di Fermo
(Domenico Seccia)

Il Procuratore di Macerata
(Giovanni Giorgio)